

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA' e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente i procedimenti avanti il tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame vuole rimediare ad alcune delle più gravi deficienze che ancora sussistono nei procedimenti penali per i minorenni.

Siamo consapevoli che la materia andrebbe rivista a fondo con una nuova e radicale ristrutturazione sostantiva e procedurale che sia rispondente alle esigenze della nostra società ed adeguata ai nuovi metodi di indagine psicologica ed educativa che la scienza ha da tempo sperimentato, ma un così ampio disegno deve essere inquadrato in quella strategia delle riforme che ha già avuto inizio con la riforma del codice di procedura penale e che deve procedere con le riforme degli altri codici, dell'ordinamento giudiziario, della legge di pubblica sicurezza, eccetera.

Ciò richiede tempi non brevi, donde la opportunità di provvedere con una novellistica limitata ad un graduale processo di rinnovamento che senza congelare il cammino delle grandi riforme, rimuova con urgenza le incongruenze, i vizi di incostituzionalità, le disarmonie di una legislazione

che per la sua ispirazione e per la stessa vetustà appare, ormai, completamente superata.

La modifica del secondo comma dell'articolo 9 della legge istitutiva del Tribunale dei minorenni trae origine da un principio fondamentale di ogni ordinamento civile riaffermato dall'articolo 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere distratto dal suo giudice naturale precostituito per legge.

La Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 1962 e n. 110 del 1963) occupandosi della legge minorile, ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 10 (rimessione del procedimento al Pretore per decisione discrezionale del Procuratore della Repubblica) e dell'ultima parte dell'articolo 9 (discrezionalità del Procuratore generale nella scelta del giudice in caso di connessione). Ha ritenuto invece, costituzionalmente legittimo lo spostamento di competenza conseguente a connessione quando la scelta non è affidata al giudizio insindacabile del magistrato, ma è predeterminata per legge (sentenza 17 luglio 1963, n. 130).

Si è tuttavia osservato da parte di molte magistrature di merito che il Tribunale per i minorenni è il giudice naturale dei minori degli anni 18 in quanto organo particolarmente qualificato per la sua composizione e per le garanzie previste nel suo rito per cui far discendere uno spostamento di competenza da una circostanza puramente estrinseca ed occasionale, qual'è quella della coimputazione di un maggiorenne, costituisce un presupposto di diseguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, perchè il minore, che non ha la sfortuna di avere un coimputato maggiore degli anni 18 ha un trattamento sostantivo e procedurale diverso e più adatto alla sua condizione, dell'altro che viene giudicato con il rito ordinario.

Ma al di là del dibattito strettamente giuridico-costituzionale, la necessità di una politica legislativa diversa, più moderna, più razionale nei confronti dei minori è stata da tempo avvertita sia dagli studiosi che dal Parlamento. Infatti nel disegno di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale l'esclusione della connessione che determini spostamenti di competenza è stata accolta dal Governo e da quasi tutti i gruppi politici.

Il problema di rieducare il minore spesso turbato o disadattato per ragioni che derivano in parte dalla sua indole, ma essenzialmente dall'ambiente umano e sociale in cui vive, va trattato e risolto non con i normali mezzi di repressione del delitto, ma con strumenti nuovi — e fra essi il primo è il giudice specializzato — con tecniche moderne, con assistenza di alta specializzazione, con *équipe* di esperti che solo nell'ambito del Tribunale per i minori possono essere organizzate anche all'interno del vigente quadro istituzionale. Non avrebbe senso, sottrarre a questo particolare trattamento il minore che occasionalmente ed accidentalmente si trovi coimputato con un soggetto maggiore degli anni 18.

Le altre modifiche suggerite attengono alla necessità di adeguare il procedimento per i minori, almeno nella sua parte più appariscente e sostanziale, al rispetto di

alcuni principi universalmente riconosciuti ed affermati.

Il nuovo testo dell'articolo 11 vuole eliminare quell'odioso aspetto poliziesco che il testo vigente ed alcune manifestazioni della prassi hanno fatto assumere agli accertamenti sulla personalità del minore che oggi sono burocratici o di caserma, mentre devono essere razionalmente e scientificamente condotti da personale di alta specializzazione. Le « ricerche » per i precedenti personali o familiari del minore, se fatte con le solite annotazioni dell'agente di polizia che rispolvera gli archivi o assume informazioni dalla « voce pubblica », sono vane e dannose. Il Tribunale può disporre — per acquisire direttamente e con immediatezza i risultati — indagini chiamando esperti e specialisti (psicologi, endocrinologi, assistenti sociali, eccetera), e da essi conoscere il soggetto, al di fuori di schemi peritali rigidi e freddi, attraverso l'esame comparato, in una libera e proficua discussione collegiale cui partecipano tutti (giudici, esperti, accusa, difesa), di ogni elemento psichico, intellettuale, di comportamento, familiare, sociale.

Le modifiche dell'articolo 13 riguardano il rispetto dei diritti della difesa che deve potere intervenire in ogni fase e grado del giudizio in conformità con l'articolo 24 della Costituzione. La soppressione dell'inciso del secondo comma « in quanto applicabile » elimina un elemento di discrezionalità che è già stato colpito da incostituzionalità con riferimento all'articolo 225 del codice di procedura penale. Le modifiche al terzo comma consentono la partecipazione della difesa nella fase della pronuncia del Tribunale per i provvedimenti previsti dall'articolo 301 del codice di procedura penale. Non appare costituzionalmente legittimo che la difesa sia assente nel momento delicato di decidere sulla richiesta della accusa per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misura di sicurezza.

Il secondo comma dell'articolo 14 viene modificato sia per consentire la partecipazione della difesa al compimento di quegli atti che il Tribunale ritiene di acquisire, sia per rimettere allo stesso Tribunale e non

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

più all'accusa l'attuazione degli atti che sono ritenuti necessari. In questo modo si realizza il principio della parità tra accusa e difesa, si snellisce il procedimento eliminando quell'andirivieni di fascicoli dal pubblico ministero al tribunale che tanto negativamente pesa sul procedimento, si dà concreta ed efficace attuazione alla regola della

immediatezza facendo acquisire direttamente al giudice gli atti che egli stesso ha ritenuto utili senza la intermediazione, priva di qualunque giustificazione, del Pubblico ministero.

Confidiamo, pertanto, nella vostra favorevole considerazione per una sollecita approvazione delle innovazioni suggerite.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18 a carico di questi ultimi si procede separatamente secondo le leggi vigenti ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti a carico dei minori possono essere disposte speciali indagini per conoscere la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta.

A tale scopo il tribunale e la sezione di Corte di appello possono assumere informazioni orali e sentire in camera di consiglio pareri di specialisti, esperti o tecnici senza alcuna formalità di procedura, e con l'intervento della difesa e dell'accusa ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre ad istruzione sommaria.

Quando occorre una perizia essa è ordinata dal pubblico ministero ed è eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale.

Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio in contraddittorio delle parti.

Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio ed in contraddittorio delle parti pronunzia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore ».

Il secondo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronunzia sentenza di non doversi procedere; se ritiene necessari ulteriori atti vi provvede in contraddittorio delle parti; se crede doversi rinviare a giudizio ordina con decreto la citazione per il dibattimento ».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.